



# Comune di Caselle Lurani

---

*Provincia di Lodi*

## **REGOLAMENTO DEL VERDE**

## **PUBBLICO E PRIVATO**

## TITOLO I - Disposizioni Generali

### Art.1 – Finalità

1.1 - La finalità del presente regolamento è la tutela paesaggistica, ornamentale, biologica e fitosanitaria del verde, quale bene fondamentale della comunità, disciplinandone la formazione, la gestione, la manutenzione e l'uso.

1.2 - Il presente Regolamento costituisce elemento integrativo al Piano dei Servizi.

In fase di predisposizione del Piano di Governo del Territorio – PGT, in coerenza con gli obiettivi definiti dall'Amministrazione comunale, viene predisposta nell'ambito del Piano dei Servizi apposita cartografia denominata "Piano del Verde comunale", rappresentante le principali azioni progettuali e programmatiche correlate alla realizzazione del Sistema del Verde e della sua Fruizione.

### Art. 2 – Ambiti di applicazione

2.1 - Il presente Regolamento **si applica** al patrimonio arboreo e arbustivo **pubblico e privato** posto nel territorio amministrativo comunale.

2.2 - Il presente Regolamento **disciplina tutti quegli interventi volti** ad assicurare la tutela, la cura, la manutenzione, la promozione, la valorizzazione e la nuova formazione di aree verdi, nonché il loro uso.

Per le siepi, i filari anche arborati e le piante singole o a gruppi, che siano poste su terreni individuati dalla normativa di Piano come "aree soggette ad attività agricola", ai sensi dell'art. 10 della l.r. 12/2005 e s.m.i., si applicano le norme di cui al successivo art. 3.

Qualora invece le siepi, i filari anche alberati e le piante singole o a gruppi siano ubicate in aree:

- oggetto di interventi per cui è richiesta autorizzazione o conseguimento di titolo abilitativo semplice o convenzionato (quali: Permesso di Costruire - PdC, Denuncia di Inizio Attività - DIA, Segnalazione Certificata di Inizio Attività - SCIA);
- tutelate ai sensi del decreto legislativo 42/2004, ovvero agli effetti del Piano Paesistico Regionale, così come caratterizzato in seno al Piano di Governo del Territorio;
- e comunque su terreni individuati dalla normativa di governo del territorio come aventi destinazione diversa da quella agricola (ai sensi ed agli effetti dell'art.10 della l.r.12/2005 e s.m.i.);

l'intervento sui suddetti elementi vegetazionali è soggetto a tutte le norme del presente Regolamento.

In ogni caso ogni intervento che comporti modifica dell'esteriore aspetto dei luoghi è soggetto a verifica paesistica ai sensi delle normative regionali e comunali vigenti e secondo le procedure in essi definite.

L'Amministrazione Comunale potrà, in qualunque momento e con apposita ordinanza sindacale, porre sotto tutela anche piante singole o in gruppi che, seppur non sottoposte a tutela o salvaguardia agli effetti dei precedenti commi, rivestono particolare importanza dal punto di vista storico, culturale, paesaggistico, naturalistico o scientifico. La tutela disposta a mezzo di ordinanza sindacale assoggetta gli alberi così tutelati alla disciplina degli alberi monumentali.

2.3 - Dal presente Regolamento **sono escluse** le zone boscate soggette a legislazione regionale L.R. n.31/2008, le colture arboree (aziende florovivaistiche, orticole, pioppeti, frutteti e altre colture agricole) le zone destinate ad attività agricola dagli strumenti di pianificazione territoriale (ai sensi dell'art. 10 della l.r. 12/2005 e s.m.i.).

2.4 - Sono oggetto di **protezione e tutela** ai sensi del presente Regolamento:

**a) gli alberi o i gruppi di alberi con diametro del tronco di almeno cm. 25** (circonferenza circa 80 cm.), misurato a petto d'uomo (130 cm. da terra), nonché *gli esemplari delle seguenti specie arbustive con un diametro di almeno 10 cm.* (circonferenza circa cm. 30) misurata ad un metro di altezza :

- camelie
- rododendri
- pieris
- osmanto
- fotinia
- corbezzoli
- viburni
- bossi
- lagestroemia
- biancospini
- cornioli
- sambuco

**b) gli alberi monumentali**, ivi compresi quelli situati in zone agricole

b.1 - Gli interventi ammessi per tali elementi rispondono al principio della valorizzazione.

b.2 - Le funzioni connesse con l'individuazione, la definizione e la protezione degli alberi monumentali sono di pertinenza rispettivamente dell'Ente gestore di Parchi Regionali (laddove istituiti), entro i confini di propria competenza, e delle Amministrazioni comunali, competenti per territorio, per le aree esterne ai confini del Parco. In caso di istituzione di Parchi Locali di Interesse Sovracomunale, o altra tipologia di area protetta, l'Amministrazione ha facoltà di delegare, in seno all'atto costitutivo, le funzioni di cui al presente punto.

b.3 - Gli alberi di interesse monumentale inclusi nell'elenco di cui all'allegato a) del Piano di Indirizzo Forestale sono oggetto delle seguenti prescrizioni:

*“è vietato danneggiare o abbattere gli alberi inclusi nell'elenco provinciale. L'abbattimento può avvenire esclusivamente per esigenze di pubblica incolumità o per esigenze fitosanitarie e comunque dopo aver accertato l'impossibilità ad adottare soluzioni alternative. In tal caso l'abbattimento viene autorizzato dai comuni previa acquisizione di una perizia tecnica effettuata da un esperto in discipline agronomiche-forestali”.*

b.4 - Il Comune in fase di adeguamento dello strumento di governo del territorio:

1. verifica ed eventualmente integra i dati conoscitivi presenti nell'**allegato a)** del Piano di Indirizzo Forestale (PIF) vigente, inserendo nel proprio strumento gli elementi individuati;
2. elabora misure per la tutela degli esemplari individuati secondo le indicazioni contenute nelle prescrizioni in precedenza circoscritte dal virgolettato al punto b.3.

L'Amministrazione Comunale potrà segnalare alla Provincia piante singole o in gruppo da inserire nell'elenco degli Alberi Monumentali, previa opportuna valutazione tecnica effettuata da professionisti abilitati ed inoltrando.

2.5 - Mediante il Piano di Governo del Territorio, l'Amministrazione comunale prende atto delle informazioni conoscitive presenti dalla cartografia e dagli elaborati del PIF, recependo la delimitazione delle superfici a bosco e le prescrizioni sulla trasformazione del bosco stabilite dallo strumento provinciale in quanto immediatamente esecutive e costituenti automaticamente variante agli strumenti urbanistici vigenti. In ciò, tenendo conto del maggior dettaglio informativo dovuto alla percezione dello stato dei luoghi, l'Amministrazione Comunale potrà formulare istanza di modifica, integrazione o aggiornamento del Piano di Indirizzo Forestale vigente mediante redazione di uno specifico Studio Agronomico, quale elemento di approfondimento conoscitivo del livello comunale.

### **Art. 3 – Altre prescrizioni**

3.1 – In senso generale, sul territorio comunale si applicano le seguenti prescrizioni:

- a) Il taglio delle siepi e dei filari anche arborati posti in terreni agricoli di cui all'art.2.2, può avvenire solamente tra il 15 ottobre e il 31 marzo, salvo limiti più rigorosi vigenti stabiliti da altre norme. Il presente limite temporale si applica sia nel caso di governo a ceduo che a fustaia.
- b) Il taglio di filari e siepi in tutto il territorio comunale deve essere autorizzato da Parchi Regionali (laddove istituiti), entro i confini di propria competenza, e dalle Amministrazioni comunali, competenti per territorio, per le aree esterne ai confini del Parco Regionale. L'autorizzazione al taglio è subordinata all'imposizione dell'obbligo di reimpianto, non necessariamente nello stesso sito.
- c) È fatto divieto piantare, seminare o diffondere le specie botaniche di cui all'allegato B, in quanto sono considerate dannose a causa della loro capacità di diffondersi spontaneamente in ambienti forestali o naturali, impoverendoli sotto l'aspetto ecologico, selvicolturale ed economico.
- d) È vietato apporre cartelli segnaletici o di altra natura, nonché fili, cavi e condutture di ogni tipo, anche per periodi temporanei, su "piante tutelate".

### **Art. 4 – Elenco delle essenze arboree sconsigliate**

4.1 - Le specie esotiche e le cultivar di origine orticola sono da evitare privilegiando specie autoctone a bassa manutenzione.

Nell'allegato B sono riportate le specie esotiche sconsigliate.

## **TITOLO II - Disciplina degli interventi, obblighi e divieti nelle aree a verde privato**

### **Art. 5 – Autorizzazioni all'abbattimento**

5.1 - L'abbattimento dei soli alberi e specie arbustive aventi le caratteristiche di cui al precedente art.2.4 è soggetto alla preventiva autorizzazione degli uffici competenti.

5.2 - La suddetta richiesta di autorizzazione, da inoltrarsi a cura del proprietario o dell'aveute titolo, dovrà essere corredata di :

- descrizione della specie botanica, della sua altezza e della circonferenza misurata a mt. 1,30 da terra;
- motivazione dell'abbattimento;
- documentazione fotografica;

- planimetria in scala riportante le posizioni degli alberi da abbattere che consenta la loro agevole identificazione;
- stima della massa arborea (intesa come “volume fogliare” o “volume della chioma nuda”, attiva nel processo di fotosintesi) prodotta dagli alberi e arbusti da abbattere, necessaria alla determinazione del volume verde da rigenerare (o compensare) agli effetti del punto 5.6;
- planimetria in scala riportante le posizioni degli alberi da ripiantumare, per ricostituire totalmente o parzialmente la massa arborea “persa” in seguito al taglio ed esplicitazione della quota in monetizzazione eventualmente prodotta;
- perizia tecnica a firma di dottore agronomo o forestale per alberi con tronco misurato a petto d'uomo (una altezza da terra pari a mt. 1,30) di dimensioni superiori a **80 cm di diametro** (circonferenza circa 250 cm.) o delle specie arboree ed arbustive di cui all'art.2.4;
- impegno unilaterale d'obbligo ad effettuare successive ripiantumazioni in luogo degli abbattimenti effettuati, da realizzare secondo i disposti di cui al presente Regolamento, o in alternativa a monetizzare l'intervento come previsto al punto 5.6;
- **dichiarazione di sussistenza o di non sussistenza di vincoli** ambientali, paesaggistici, storico architettonici.

5.3 - In situazioni che costituiscono imminente pericolo per l'incolumità pubblica e privata causate da presenza di:

- alberi morti o irreversibilmente malati o con danni da invecchiamento;
- alberi gravemente danneggiati a causa di eventi meteorologici;
- alberi danneggiati da situazioni di cedimento del terreno o altro;

e che pertanto esigono immediatezza di intervento di abbattimento, in luogo della suddetta autorizzazione dovrà essere inviata immediata comunicazione agli uffici comunali competenti, facendo pervenire successivamente – entro un termine di 20 giorni - la documentazione di cui all'art. 5.2, in difetto della quale, dopo contestazione scritta da parte dei competenti uffici comunali, si applicherà una sanzione di **€ 150,00**.

5.4 - La richiesta di autorizzazione all'abbattimento, salvo i casi previsti dall'art. 9, dovrà essere inoltrata all'ufficio comunale competente, al quale è data facoltà di richiedere la documentazione mancante e di procedere ad eventuale sopralluogo. Nel caso le motivazioni addotte siano considerate valide, seguirà il rilascio dell'autorizzazione entro 30 giorni dalla richiesta. Nel caso l'istanza non abbia esito nei 30 giorni successivi alla presentazione è da intendersi accolta. Diversamente verrà emesso motivato parere contrario.

Per la valutazione delle istanze l'ufficio potrà avvalersi di consulenze specialistiche, qualora non presenti nella struttura comunale le figure professionali adeguate.

5.5 - L'abbattimento in assenza di autorizzazione comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di **€ 500,00** ad un massimo di **€ 1.500,00** in relazione al valore dell'albero abbattuto stimato sulla base del listino dell'Assoverde.

Le sanzioni indicate al presente comma si intendono da applicare anche alla casistica di intervento definita al punto 5.3, nei seguenti casi:

- laddove, successivamente alla regolare trasmissione della documentazione, non vengano verificate le effettive condizioni di “imminente pericolo per l'incolumità pubblica e privata” stanti a presupposto del ricorso alla procedura di urgenza descritta dal comma 5.3;
- laddove, entro il termine perentorio di 20 giorni dall'abbattimento d'urgenza, venga omessa la trasmissione della documentazione prevista al comma 5.3.

5.6 - Il proprietario o l'avente titolo dovrà, entro il termine indicato nel provvedimento autorizzativo o comunicato, sostituire l'albero o gli alberi, con specie adeguata, in misura sufficiente a garantire il

rinnovo della superficie verde “persa” a causa dell’abbattimento entro un termine di 12 mesi dalla nuova piantumazione, dandone comunicazione all’ufficio competente.

Se la ripiantumazione non può essere effettuata per l’insufficiente spazio a disposizione, ovvero per qualsiasi altra ragione preventivamente verificata dal suddetto ufficio, il proprietario o l’avente titolo dovrà provvedere al versamento della somma utile a sopportare i costi per la Pubblica Amministrazione di ripiantumazione in area pubblica, determinata dagli uffici comunali competenti secondo i listini dell’Assoverde aumentato del 20%.

In caso di impossibilità totale o parziale ad effettuare la ripiantumazione, come indicato dalla documentazione di cui al comma 5.2, il versamento dell’eventuale quota in monetizzazione dovrà avvenire preliminarmente all’abbattimento e costituirà condizione preliminare al rilascio dell’autorizzazione.

Per interventi di taglio particolarmente consistenti di cui sia previsto il reintegro vegetazionale a cura della stessa proprietà, è facoltà dell’Amministrazione comunale richiedere al proprietario, prima del rilascio dell’autorizzazione al taglio, il versamento di idonee garanzie verso l’impegno alla ripiantumazione.

## **Art. 6 - Interventi obbligatori e manutenzione**

6.1 - I proprietari o gli aventi titolo di zone sistemate a verde di cui all’art.2, sono tenuti ad effettuare periodicamente i seguenti interventi, al fine di evitare inconvenienti per la pubblica incolumità o problemi igienico sanitari:

- a) pulizia dell’area;
- b) taglio dell’erba;
- c) sramatura di parti legnose secche;
- d) difesa da parassiti con mezzi idonei e prodotti fitosanitari a bassa tossicità per l’uomo e l’ambiente;
- e) interventi necessari a tutela della pubblica incolumità;
- f) interventi di rimozione parziale o totale su alberi parzialmente o in toto distrutti dagli agenti atmosferici, dal fuoco o altre cause (danni accidentali irreversibili, marciscenze, marciumi radicali estesi, ecc.) fermo restando le procedure dell’art. 5.

Qualora il proprietario od il conduttore obbligato, non provveda ad eseguire gli interventi necessari a rimuovere gli inconvenienti per la pubblica incolumità o determinanti inadeguate condizioni igienico sanitarie, si provvederà, previa diffida, alla esecuzione d’ufficio con addebito delle spese e senza pregiudizio di eventuali azioni penali.

La violazione degli interventi obbligatori sopraelencati, comporterà l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da **€ 150,00** a **€ 600,00** conciliabile in via breve con il pagamento del minimo.

Nel caso in cui la cattiva esecuzione dei lavori di manutenzione comporti danno irreparabile e/o la morte degli alberi, dovrà essere eseguita la sostituzione degli alberi, ferma restando l’applicazione della sanzione pecuniaria da **€ 150,00** a **€ 600,00** come previsto dal comma precedente.

6.2 - E’ fatto obbligo ai proprietari di alberi, o di altra vegetazione adiacente alla via pubblica, di effettuare i tagli necessari affinché non sia intralciata la viabilità veicolare e pedonale o compromessa la leggibilità della segnaletica, la visione di eventuali specchi riflettenti e la visibilità della carreggiata; qualora, per qualsiasi causa, cadano sul piano stradale, alberi, arbusti o ramaglie afferenti a terreni privati, il proprietario dei medesimi ha l’obbligo di rimuoverli il più presto possibile.

Le aree a parco, a giardino, le aree di pertinenza delle alberature, nonché le aree a verde libere da edificazioni devono essere mantenute in ordine e pulite mediante sfalcio periodico dell’erba e della

vegetazione infestante; non possono essere utilizzate per depositi all'aperto - anche temporanei - di merci o materiali.

Sono ammessi sostituzioni o spostamenti di alberi di alto fusto per realizzare progetti di sistemazione generale dei giardini, come previsto all' art. 9.5

## **Art. 7 – Salvaguardia fitopatologia**

7.1 – Presso il Municipio ed in corrispondenza degli spazi informativi comunali vengono pubblicate le informative e gli avvisi relativi alle essenze e/o specie infestanti, divulgati dai competenti organi ed enti di prevenzione (Provincia, Regione, ARPA, ASL), provvedendo ad esplicitare eventuali “azioni di controllo e prevenzione” specificamente attivati a livello locale e sovralocale, sia con riferimento alla sfera di intervento “pubblica” che “privata”.

7.2 – In termini generali, al fine di provvedere un costante monitoraggio del territorio comunale, vengono indicate le seguenti “azioni di prevenzione e controllo”:

a) Tutte le piante colpite da patologie di cui all'allegato A devono essere prontamente segnalate agli Organi Fitosanitari competenti.

Deve altresì essere segnalata ogni altra manifestazione anomala che per virulenza o velocità di diffusione o estensione possa pregiudicare o compromettere popolamenti arborei o diffondersi ampiamente, nonché nuove patologie o parassitologie la cui lotta dovesse essere dichiarata obbligatoria dagli Organi Fitosanitari competenti.

b) In caso di pericolo di diffusione della patologie o attacchi parassitari di particolare gravità in spazi verdi di proprietà privata o comunque di proprietà di terzi, l'Amministrazione Comunale potrà, con apposita ordinanza sindacale, imporre l'esecuzione di specifici interventi fitosanitari o l'abbattimento delle piante affette, con onere a carico del proprietario.

c) I proprietari o i gestori di aree verdi sono tenuti ad effettuare, avvalendosi se del caso dell'opera professionale di un Dottore Forestale o Dottore Agronomo, *periodici controlli* (a proprie spese) delle condizioni di salute delle piante che si trovano nei terreni di loro pertinenza, al fine di provvedere tempestivamente alle cure fitoiatriche necessarie o all'eventuale richiesta di abbattimento delle piante, prevenendo così possibili situazioni di pericolo verso se stessi o terzi. I trattamenti contro parassiti, patogeni e infestanti devono essere realizzati preferibilmente ricorrendo a criteri colturali, alla lotta biologica o a sostanze chimiche di bassa o nulla tossicità sull'uomo, sulla fauna e sulla flora selvatica. I trattamenti chimici devono essere possibilmente eseguiti in base ai principi della lotta guidata e integrata evitando il più possibile la lotta a calendario. Le concimazioni devono essere eseguite di preferenza con sostanze, quantità e modalità di spargimento tali da non produrre inquinamento diretto o indiretto nel suolo e delle acque.

## **Art. 8 – Divieti**

8.1 - Sono vietati i seguenti interventi in prossimità di alberature in quanto portatori di danni all'apparato radicale:

- a) pavimentazione della superficie con manto impermeabile;
- b) scavi o ammassi di materiale;
- c) deposito o scarico di sali, olii, acidi o prodotti fortemente alcalini;
- d) tagli e recisioni degli apparati radicali.

8.2 - La contravvenzione ai divieti di cui al comma 8.1 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da **€ 150,00** a **€ 600,00** conciliabile in via breve con il pagamento del minimo, e l'obbligo di ripristino della situazione precedente l'intervento.

Per interventi effettuati in assenza di autorizzazione, valgono inoltre i disposti di cui all'articolo 5.

#### **Art. 9 - Disciplina relativa agli interventi sul patrimonio verde collegati ad interventi edilizi**

9.1 - I progetti edilizi dovranno tenere in massimo conto il verde esistente con particolare attenzione a non danneggiare gli apparati radicali.

Nel caso di nuove costruzioni, la documentazione relativa dovrà essere sempre corredata di planimetria in scala 1:500 riportante gli alberi presenti sull'area oggetto di intervento, documentazione fotografica e descrizione delle essenze e delle loro dimensioni, nonché l'indicazione degli alberi da abbattere per i quali dovrà essere inoltrata l'apposita autorizzazione di cui all'art. 5, contestualmente all'istanza di titolo abilitativo alla nuova costruzione da presentare presso lo Sportello Unico per l'Edilizia.

9.2 - L'autorizzazione all'abbattimento sarà subordinata alla reintegrazione di nuovi alberi in sostituzione di quelli rimossi, secondo quanto specificato all'art.5.

9.3 - Qualora nell'area oggetto di intervento edilizio non sia possibile la messa a dimora di nuove piante, l'Amministrazione Comunale richiederà una somma compensativa al valore della massa arborea abbattuta e non ricostituita, da versare precedentemente al rilascio dell'autorizzazione e da accantonare in apposito fondo destinato ad interventi di ripiantumazione.

9.4 - Nell'ambito delle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente (lesioni alla corteccia e alle radici, rottura di rami, etc.).

9.5 - Le presenti norme si applicano all'intero territorio comunale.

#### **Art. 10 - Interventi in ambito di aree vincolate**

10.1 - L'abbattimento di alberi siti in immobili vincolati ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 dovrà essere preliminarmente approvato dagli Enti posti a tutela dei rispettivi vincoli (Soprintendenza, Ente sub-delegato al rilascio della autorizzazione paesaggistica).

#### **Art. 11 - Distanze degli alberi rispetto ai confini**

11.1 – Le prescrizioni relative alle distanze di piantumazione dai confini pubblici e privati sono attualmente definite agli articoli 86 e 117 del Regolamento Edilizio Comunale, in coerenza con quanto definito agli artt. 892 e 893 del Codice Civile – riportati in allegato al presente Regolamento a titolo conoscitivo.

11.2 - Per gli alberi piantati dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento, la violazione delle distanze dai confini, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da **€ 200,00** a **€ 400,00** conciliabile in via breve con il pagamento del minimo. Il Dirigente competente, dopo l'accertamento, ordina lo spostamento dell'albero entro le distanze regolamentari.

In linea generale per i nuovi impianti è necessario tener conto, oltre agli adempimenti previsti dalla normativa vigente, dell'ampiezza dello spazio disponibile, dell'espansione dell'apparato radicale, della velocità di accrescimento, della dimensione della chioma a maturità, dei condizionamenti dovuti all'ombreggiamento di alberi o strutture esistenti, della presenza di corpi illuminanti.

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva dei requisiti minimi da rispettare in relazione alla massima altezza che le varie essenze possono raggiungere:

Altezza definitiva degli alberi (m)	Sesto di impianto(m)	Distanza minima dal confine di proprietà	Distanza minima da edifici
>20	12	5	8
16-20	10	5	6
12-16	8	5	4
8-12	6	3,5	3
6-8	4	1,5	3

### TITOLO III - Disciplina degli interventi, obblighi e divieti nelle aree a verde pubblico

#### Art. 12 –Abbattimento di alberi e specie arbustive

12.1 - L'abbattimento dei soli alberi e specie arbustive aventi le caratteristiche di cui al precedente art. 2.4 è soggetto alla preventiva valutazione e autorizzazione dell'Ufficio tecnico del Comune di Caselle Lurani, che redige una relazione tecnico valutativa.

12.2 - La relazione tecnica dovrà essere corredata di :

- descrizione della specie botanica, della sua altezza e della circonferenza misurata a mt. 1,30 da terra;
- motivazione dell'abbattimento;
- documentazione fotografica;
- indicazione relativa alle successive ripiantumazioni in luogo degli abbattimenti effettuati.

12.3 - In situazioni che costituiscono imminente pericolo per l'incolumità pubblica e privata causate da presenza di:

- alberi morti o irreversibilmente malati o con danni da invecchiamento;
- alberi gravemente danneggiati a causa di eventi meteorologici;
- alberi danneggiati da situazioni di cedimento del terreno o altro;

l'Amministrazione comunale interviene immediatamente, provvedendo successivamente, entro il termine di 60 giorni, ad implementare l'intervento di reintegro delle specie arboree abbattute, ovvero rigenerare la massa arborea persa.

#### Art. 13 - Interventi obbligatori e manutenzione

13.1 – L'amministrazione Comunale o il gestore di zone sistemate a verde pubblico di cui all'art.2, sono tenuti ad effettuare periodicamente i seguenti interventi:

- a) pulizia dell'area;
- b) taglio dell'erba;
- c) sramatura di parti legnose secche;
- d) difesa da parassiti con mezzi idonei e prodotti fitosanitari a bassa tossicità per l'uomo e l'ambiente;
- e) interventi necessari a tutela della pubblica incolumità;
- f) interventi di rimozione parziale o totale su alberi parzialmente o in toto distrutti dagli agenti atmosferici, dal fuoco o altre cause (danni accidentali irreversibili, marcescenze, marciumi radicali estesi, ecc.) ferme restando le procedure di cui all'art. 12.1.

Nel caso in cui la cattiva esecuzione dei lavori di manutenzione comporti danno irreparabile e/o la morte degli alberi, dovrà essere eseguita la sostituzione degli alberi.

13.2 - Gli interventi di manutenzione dei parchi e dei giardini pubblici esistenti, i quali presentano caratteristiche storiche, architettoniche ed ambientali di pregio, debbono tendere alla conservazione e possibilmente al ripristino delle originarie architetture vegetali.

Con provvedimento motivato, per motivi igienici o di decoro, può essere imposta la manutenzione, conservazione, e la ricomposizione del verde, dei fossati, delle siepi e di altri spazi anche con la messa a dimora di essenze compatibili con l'intorno urbano.

La vegetazione può oltrepassare il limite fra la proprietà pubblica ed il sedime stradale solo quando l'aggetto dei rami sia a quota superiore a m. 4,50 rispetto al medesimo.

L'Amministrazione Comunale proprietaria di alberi o di altra vegetazione adiacente alla via pubblica o privata, è tenuta ad effettuare i tagli necessari affinché non sia intralciata la viabilità veicolare e pedonale o compromessa la leggibilità della segnaletica, la visione di eventuali specchi riflettenti e la visibilità della carreggiata; qualora, per qualsiasi causa, cadano sul piano stradale, alberi, arbusti o ramaglie afferenti a terreni pubblici, l'Amministrazione Comunale ha l'obbligo di rimuoverli il più presto possibile.

Le aree a parco, a giardino, le aree di pertinenza delle alberature, nonché le aree a verde libere da edificazioni e qualificate a "servizi pubblici" o "verde primario" devono essere mantenute in ordine e pulite mediante sfalcio periodico dell'erba e della vegetazione infestante; non possono essere utilizzate per depositi all'aperto anche temporanei di merci o materiali.

Le aree pubbliche "non qualificate" devono essere mantenute in ordine e pulite mediante sfalcio periodico dell'erba e della vegetazione infestante; presso dette aree è consentito il temporaneo deposito di merci e materiali purchè autorizzato e motivato in forza di esigenze di pubblica utilità nonché limitato nel tempo, per una durata complessiva inferiore a 6 mesi. In caso sull'area si rilevi la presenza di alberature, l'attività temporanea di deposito non dovrà recare pregiudizio alla vitalità delle essenze presenti.

Sono ammesse sostituzioni o spostamento di alberi di alto fusto per realizzare progetti di risistemazione generale dei giardini, nel rispetto degli articoli precedenti, ad esclusione di quelli tutelati e dichiarati monumentali di cui all'art. 2.4 lettera b).

13.3 - In caso di attivazione di "sponsorizzazioni", ovvero altre forme di concessione all'utilizzo di spazi pubblici a soggetti privati, determinate agli effetti dell'art. 23, gli obblighi e le prescrizioni di cui al presente articolo si trasmettono ed applicano al soggetto gestore secondo gli accordi definiti dall'atto di "sponsorizzazione" o "concessione d'uso".

#### **Art. 14 – Salvaguardia fitopatologia**

14.1 – Presso il Municipio ed in corrispondenza degli spazi informativi comunali vengono pubblicate le informative e gli avvisi relativi alle essenze e/o specie infestanti, divulgati dai competenti organi ed enti di prevenzione (Provincia, Regione, APRA, ASL), provvedendo ad esplicitare eventuali "azioni di controllo e prevenzione" specificamente attivati a livello locale e sovralocale, sia con riferimento alla sfera di intervento "pubblica" che "privata".

14.2 – In termini generali, al fine di provvedere un costante monitoraggio del territorio comunale, vengono indicate le seguenti "azioni di prevenzione e controllo":

- a) Tutte le piante colpite da patologie di cui all'allegato A devono essere prontamente segnalate all'Attività Verde Pubblico del Comune.  
Deve altresì essere segnalata ogni altra manifestazione anomala che per virulenza o velocità di diffusione o estensione possa pregiudicare o compromettere popolamenti arborei o diffondersi ampiamente, nonché nuove patologie o parassitologie la cui lotta dovesse essere dichiarata obbligatoria dagli Organi Fitosanitari competenti.
- b) In caso di pericolo di diffusione della patologie o attacchi parassitari di particolare gravità in spazi verdi di proprietà comunale l'Amministrazione Comunale dovrà procedere all'esecuzione di specifici interventi fitosanitari o all'abbattimento delle piante affette;
- c) L'Amministrazione comunale, in quanto gestore di aree verdi é tenuta ad effettuare, avvalendosi se del caso dell'opera professionale di un Dottore Forestale o Dottore Agronomo, *periodici controlli* (a proprie spese) delle condizioni di salute delle piante che si trovano nei terreni di sua pertinenza, al fine di provvedere tempestivamente alle cure fitoiatriche necessarie o all'eventuale abbattimento delle piante, prevenendo così possibili situazioni di pericolo verso terzi.  
I trattamenti contro parassiti, patogeni e infestanti devono essere realizzati preferibilmente ricorrendo a criteri colturali, alla lotta biologica o a sostanze chimiche di bassa o nulla tossicità sull'Uomo, sulla fauna e sulla flora selvatica. I trattamenti chimici devono essere possibilmente eseguiti in base ai principi della lotta guidata e integrata evitando il più possibile la lotta a calendario. Le concimazioni devono essere eseguite di preferenza con sostanze, quantità e modalità di spargimento tali da non produrre inquinamento diretto o indiretto nel suolo e delle acque.

#### **Art. 15– Divieti**

- 15.1 - L'Amministrazione Comunale ha l'obbligo di verificare che, fatti salvi i comprovati motivi di pubblica utilità, non vengano eseguiti i seguenti interventi in prossimità di alberature in quanto portatori di danni all'apparato radicale:
- a) pavimentazione della superficie con manto impermeabile;
  - b) scavi o ammassi di materiale;
  - c) deposito o scarico di sali, olii, acidi o prodotti fortemente alcalini;
  - d) tagli e recisioni degli apparati radicali.
- 15.2 - Qualora i suddetti lavori siano eseguiti da imprese terze la contravvenzione ai divieti di cui al comma 15.1 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria **da €. 150,00 a € 600,00** (per ogni albero danneggiato) conciliabile in via breve con il pagamento del minimo.  
Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, l'Amministrazione comunale comunica alle imprese terze, appaltatrici dei servizi di manutenzione del verde comunale, i disposti in esso definiti.
- 15.3 – A far corso dalla sua entrata in vigore, l'assunzione di impegno verso i contenuti disposti dal presente Regolamento rappresenta condizione necessaria e non derogabile per l'aggiudicazione di servizi legati alla manutenzione del verde pubblico.

#### **Art. 16 - Disciplina relativa agli interventi sul patrimonio arboreo collegati ad interventi edilizi**

- 16.1 - I progetti edilizi dovranno tenere in massimo conto il verde esistente con particolare attenzione a non danneggiare gli apparati radicali.

Nel caso di nuove costruzioni, la documentazione relativa dovrà essere sempre corredata di planimetria in scala 1:500 (ovvero a maggior definizione) riportante gli alberi presenti sull'area oggetto di intervento, documentazione fotografica e descrizione delle essenze e delle loro dimensioni, nonché l'indicazione degli alberi da abbattere per i quali dovrà essere inoltrata l'apposita relazione di cui all'art. 12.2, contestualmente all'istanza di titolo abilitativo alla nuova costruzione.

16.2 - L'abbattimento sarà subordinato alla reintegrazione di nuovi alberi in sostituzione di quelli rimossi, secondo quanto specificato all'art.5.

16.3 - Nell'ambito delle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente (lesioni alla corteccia e alle radici, rottura di rami, etc.).

16.4 - Le presenti norme si applicano all'intero territorio comunale.

#### **Art. 17 - Interventi in ambito di aree vincolate**

17.1 - L'abbattimento di alberi siti in immobili vincolati ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 dovrà essere preliminarmente approvato dagli enti posti a tutela dei rispettivi vincoli (Soprintendenza, Ente sub-delegato al rilascio della autorizzazione paesaggistica).

#### **Art. 18 - Distanze degli alberi rispetto ai confini**

11.1 – Le prestazioni relative alle distanze di piantumazione dai confini pubblici e privati è attualmente definita agli articoli 86 e 117 del Regolamento Edilizio Comunale, in coerenza con quanto definito agli artt. 892 e 893 del Codice Civile – riportati in allegato al presente Regolamento a titolo conoscitivo.

18.2 - Per gli alberi piantati dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento, è vietata la violazione delle distanze dai confini – stabilite dagli artt. 892 e 893 del Codice Civile.

In linea generale per i nuovi impianti è necessario tener conto, oltre agli adempimenti previsti dalla normativa vigente, dell'ampiezza dello spazio disponibile, dell'espansione dell'apparato radicale, della velocità di accrescimento, della dimensione della chioma a maturità, dei condizionamenti dovuti all'ombreggiamento di alberi o strutture esistenti, della presenza di corpi illuminanti.

Di seguito si propone una tabella riassuntiva dei requisiti minimi da rispettare in relazione alla massima altezza che le varie essenze possono raggiungere:

<b>Altezza definitiva degli alberi (m)</b>	<b>Sesto di impianto(m)</b>	<b>Distanza minima dal confine di proprietà</b>	<b>Distanza minima da edifici</b>
>20	12	5	8
16–20	10	5	6
12–16	8	5	4
8–12	6	3,5	3
6–8	4	1,5	3

## Titolo IV – Regolamento d’uso del verde pubblico

### Art. 19 – Ambito d’applicazione

19.1 - Il presente Titolo disciplina l’uso e la fruizione degli spazi verdi siti nel Comune di Caselle Lurani così elencati:

- a) parchi e giardini comunali;
- b) alberate stradali, aiuole, verde spartitraffico, fioriere;
- c) spazi verdi a corredo di servizi pubblici;
- d) spazi di proprietà comunale, destinati a verde o servizi affidati in concessione ad associazioni, enti o privati per il loro utilizzo sociale
- e) spazi di proprietà privata ad uso pubblico, come tali definiti mediante atto di convenzionamento e per la durata degli obblighi convenzionali assunti dal privato verso la pubblica amministrazione.

### Art. 20 - Disposizioni generali

20.1 - Le norme del presente Regolamento hanno lo scopo di promuovere il corretto utilizzo degli spazi verdi pubblici al fine di garantire e promuovere la loro funzione sociale, ricreativa e didattica, garantendo a tutti i cittadini il tranquillo godimento degli spazi verdi e salvaguardando nel contempo l’ambiente dai possibili danni derivati da cattivo uso.

20.2 - La fruizione e l’uso degli spazi verdi sono disciplinati dalle disposizioni generali di legge, dal presente Regolamento, dalle Delibere di applicazione dello stesso e dalle disposizioni dei competenti Uffici Comunali.

20.3 - La gestione degli spazi indicati all’art.19 ed il controllo del loro uso vengono demandati all’Ufficio tecnico e alla Polizia Locale.

20.4 - Compito dell’Ufficio tecnico e della Polizia Locale è:

- a) assicurare la corretta gestione degli spazi verdi
- b) provvedere alla vigilanza sulla corretta fruizione del verde.
- c) accogliere segnalazioni e suggerimenti da parte dei cittadini sulla gestione e manutenzione degli stessi spazi.

20.5 - L’Amministrazione Comunale ha il compito di progettare nuove realizzazioni o riqualificazioni di aree verdi per migliorare costantemente il patrimonio vegetale esistente. L’Amministrazione Comunale ha altresì il compito di prevedere il coordinamento tra i vari settori interni e/o esterni per la progettazione, la realizzazione, il collaudo e la successiva manutenzione, al fine di ottenere un’opera condivisa tra i settori stessi coinvolti.

20.6 - Gli spazi verdi non recintati sono fruibili nell’arco delle ventiquattro ore.

I parchi e i giardini recintati sono aperti al pubblico secondo gli orari opportunamente segnalati.

### Art. 21 – Divieti

21.1 - Nei parchi, nei giardini ed in generale in tutti gli spazi verdi pubblici o di uso pubblico non è consentito:

- a) l’accesso e la circolazione di mezzi motorizzati, ad eccezione di :
  - ✓ carrozzine semoventi per il trasporto di persone con disabilità motoria;
  - ✓ mezzi di soccorso;
  - ✓ mezzi di supporto allo svolgimento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde e di strutture e manufatti in esso inseriti;

---

**Comune di Caselle Lurani**

Via Roma 19, 26853 Caselle Lurani (Lo), telefono 0371.96019 fax 0371.96079

[www.comune.casellelurani.lo.it](http://www.comune.casellelurani.lo.it)

- ✓ mezzi per lo svolgimento di manifestazioni debitamente autorizzati dal Comune;
- b) gettare rifiuti al di fuori dei contenitori di raccolta predisposti;
- c) imbrattare, deturpare e rimuovere segnaletiche o manufatti presenti, nonché far uso delle strutture in modo difforme alla loro destinazione;
- d) asportare terra;
- e) eliminare o danneggiare le specie arboree ed arbustive;
- f) piantare alberi, cespugli e arbusti da parte di privati in aree a verde pubblico salvo espressa e preventiva autorizzazione accordata dal Comunale;
- g) sostituire rimuovere o utilizzare diversamente dall'uso previsto le fioriere e le essenze nelle stesse contenute, così come collocare vasi o altri contenitori per fiori, diversi da quelli autorizzati dal Comune;
- h) appendere a piante ed arbusti manufatti di qualsiasi genere, compresi cartelli segnaletici non relativi all'indicazione della specie. L'apposizione temporanea di cavi, corde, tiranti, ad alberi o cespugli per la collocazione di striscioni pubblicitari (quest'ultima limitatamente a manifestazioni all'interno delle aree stesse), luminarie decorative, ecc, .... deve essere autorizzata dall'Ufficio tecnico. Sono in ogni caso vietati cavi in acciaio o ferro anche guainato. La rimozione dei supporti alla fine del periodo di esposizione del materiale è obbligatoria.
- i) campeggiare, pernottare e accendere fuochi;
- j) effettuare operazioni di pulizia dei veicoli;
- k) catturare e/o molestare animali selvatici, (fatto salvo, con riferimento alla cattura, provvedere alla messa in opera di interventi di bonifica ed igiene specificamente e preventivamente autorizzati dal Comune);
- l) creare appezzamenti adibiti a coltivazioni orticole (al di fuori di eventuali spazi all'uopo individuati a cura dell'Amministrazione Comunale mediante il Piano del Verde);
- m) è vietato manomettere, asportare, danneggiare gli impianti di irrigazione automatica ove presenti;
- n) al fine del mantenimento del decoro e della salubrità dei luoghi, **depositare a terra mangime, pane o qualsiasi altro materiale commestibile** in spazi non adeguatamente attrezzati, ovvero al di fuori delle aree censite come "habitat di colonie feline", così come individuate all'articolo 9, comma 2 della l.r. 16/2006. E' fatto comunque obbligo ai privati e/o alle associazioni che, ai sensi della suddetta legge regionale (articolo 9, comma 3), provvedono alla gestione delle colonie feline, di mantenere le stesse in condizioni di salubrità e decoro;
- o) versare sul suolo sostanze inquinanti o nocive di qualsiasi tipo;
- p) soddisfare le naturali necessità umane al di fuori delle apposite strutture;
- q) il transito di biciclette o altri mezzi non motorizzati è consentito a velocità moderate e comunque senza arrecare danno o disturbo alla libera fruizione degli spazi.

21.2 - Lo svolgimento di manifestazioni sportive, ludiche, di spettacolo e commerciali è consentito negli spazi individuati dal Comune e previa autorizzazione rilasciata dal Sindaco su parere dell'Ufficio tecnico. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo per il beneficiario di adottare tutti i comportamenti necessari a prevenire danni al sito assegnato e l'obbligo di totale ripristino della zona alle condizioni esistenti al momento della concessione. A tal fine può essere disposto, per l'ottenimento dell'autorizzazione, il versamento di un deposito cauzionale.

21.3 - Il gioco dei bambini o degli adolescenti è consentito negli spazi verdi calpestabili e nelle aree opportunamente attrezzate a tale scopo.

Le attrezzature per il gioco devono essere utilizzate in modo conforme alla funzione per la quale sono predisposte. Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giochi è posto sotto la diretta sorveglianza e la responsabilità delle persone che li hanno in custodia. Nelle aree attrezzate per il gioco, lo sport e le attività ricreative è vietato l'ingresso ai cani anche se provvisti di museruola e guinzaglio.

#### **Art. 22 Obblighi dei conduttori di cani o altri animali**

22.1 - Nei parchi e nei giardini ove sia consentito l'accesso ai cani gli stessi devono essere condotti al guinzaglio salvo che negli spazi eventualmente individuati da apposita segnaletica e destinati alla loro attività motoria (c.d. "aree di sgambamento cani").

**Rimane comunque responsabilità dei conduttori, in qualsiasi area ed in qualsiasi fascia oraria, evitare comportamenti aggressivi e molesti da parte degli animali.**

22.2 - E' fatto obbligo al conduttore di asportare gli escrementi dei cani o degli altri animali da lui condotti.  
**Tale obbligo vige anche nelle c.d. "aree cani".**

22.3 - E' vietato addestrare cani da caccia, difesa o guardia così come previsto dalla vigente normativa;

#### **Art. 23 – Contributi volontari/sponsorizzazioni**

23.1 - L'Amministrazione Comunale incentiva la collaborazione dei Cittadini, in forma singola o associata, per la realizzazione e la manutenzione degli spazi verdi nei modi previsti da specifiche convenzioni.

23.2 - La sponsorizzazione per la sistemazione, manutenzione o per entrambe le tipologie di intervento di aree a verde pubblico è un accordo di collaborazione convenuto e stipulato tra il Comune di Caselle Lurani e terzi (in seguito detti "Sponsor"), intesi questi come attività organizzate quali imprese, cooperative, associazioni, consulte ecc. esistenti sul territorio comunale che hanno come presupposto fondamentale le seguenti clausole:

- a) lo Sponsor effettua a propria cura e spese, direttamente o affidandosi a terzi di sua fiducia gli interventi di cui sopra sull'area pubblica individuata d'accordo;
- b) il Comune, a fronte degli interventi eseguiti e sostenuti dallo Sponsor, provvede a concedere lo spazio per collocare cartelli pubblicitari;
- c) l'accordo di collaborazione ha durata minima biennale, rinnovabile per un pari periodo, allo scadere di ognuno;

- d) l'accordo di collaborazione è subordinato all'approvazione da parte degli uffici comunali competenti del piano di manutenzione redatto dallo sponsor per l'area assegnatagli, tale piano di manutenzione, che deve descrivere in maniera dettagliata gli interventi, i costi, e i tempi;
- e) nel caso in cui l'accordo preveda, oltre alla manutenzione dell'area, anche la sistemazione della stessa, la stipulazione dell'accordo è subordinata all'approvazione di un progetto esecutivo completo di computo metrico estimativo, relazione tecnica e piano di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate. Il progetto, in scala 1:100 - 1:200, può essere redatto da un tecnico abilitato o direttamente dal Settore Tecnico;
- 1) rientra negli obblighi e nelle responsabilità degli Sponsor, l'assunzione di tutte le spese inerenti l'acquisto di materiali per la manutenzione ordinaria e straordinaria (fornitura e cura di essenze arboree e arbustive, di fiori ecc.), il pagamento del personale o dell'impresa eventualmente impiegati per la gestione delle aree verdi e le spese per l'acquisto e collocamento del cartello pubblicitario;
- g) gli Sponsor assumono la responsabilità per danni a cose o persone imputabili a difetti di gestione o manutenzione e comunque derivanti dall'esecuzione del presente accordo, sollevandone contemporaneamente il Comune di Caselle Lurani;
- h) il Comune si riserva la facoltà di sospendere l'accordo qualora l'area non venga conservata e mantenuta nelle migliori condizioni e nel rispetto del piano di manutenzione di cui prima e dell'accordo approvato dalla Giunta.

23.3 – L'Ufficio tecnico, sulla base del Piano del Verde e in coerenza con i disposti del Piano dei Servizi, provvede ad individuare le aree verdi idonee allo scopo. Qualora lo sponsor volesse proporre aree diverse, può chiederne la relativa disponibilità. L'Ufficio tecnico, dopo aver effettuato le opportune verifiche, attiverà la collaborazione dello sponsor.

Sull'area assegnata lo Sponsor può posizionare cartelli pubblicitari le cui dimensioni devono essere approvate dall'Ufficio tecnici.

#### **Art. 24 – Sanzioni**

24.1 - Le violazioni al presente Regolamento sono punite, salvo che il fatto non sia disciplinato da leggi o normative speciali ovvero salvo che lo stesso non costituisca reato, con sanzione amministrativa pecuniaria determinata come segue:

- ✓ Transito di veicoli a motore su strade interne alle aree verdi: Euro 150,00
- ✓ Transito di veicoli a motore su manto erboso: Euro 300,00
- ✓ Sosta di veicoli a motore su aree pavimentate: Euro 150,00
- ✓ Sosta di veicoli a motore su manto erboso: Euro 300,00
- ✓ Attività commerciali, di spettacolo o altre manifestazioni in assenza di autorizzazione: Euro 500,00
- ✓ Danni ad arredi ed attrezzature (oltre al risarcimento dei danni): Euro 500,00
- ✓ Abbandono rifiuti fuori dai cestini: Euro 150,00
- ✓ Estirpazione o abbattimento essenze vegetali: Euro 250,00 + risarcimento del valore ornamentale del vegetale secondo il listino Assoverde
- ✓ Danneggiamento essenze vegetali: Euro 150,00
- ✓ Affissione di cartelli o altro agli alberi: Euro 300,00
- ✓ Accensione fuochi: Euro 300,00
- ✓ Occupazione non autorizzata di area verde: Euro 300,00
- ✓ Asporto terra e cotica erbosa: Euro 500,00
- ✓ Cani non tenuti al guinzaglio: Euro 150,00

---

**Comune di Caselle Lurani**

Via Roma 19, 26853 Caselle Lurani (Lo), telefono 0371.96019 fax 0371.96079

[www.comune.casellelurani.lo.it](http://www.comune.casellelurani.lo.it)

- ✓ Mancata asportazione degli escrementi: Euro 100,00

24.2 - Per le violazioni a disposizioni contenute nel regolamento per le quali non è espressamente determinato l'importo della sanzione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 a 150,00.

## ALLEGATI

### **Allegato A**

#### **Patologie vegetali o parassiti di cui è obbligatoria la segnalazione immediata per iscritto**

- 1) Tracheomicosi delle querce (*Ceratocystis fagacearum* Hunt.)
- 2) Cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata* Hell. et. Halst. f. *platani*)
- 3) Grafiosi dell'olmo (*Ceratocystis ulmi* Mor.)
- 4) Cancro del cipresso (*Seiridium cardinale* Sutton.)
- 5) Verticillosi (*Verticillium albo-atrum* Reinke et Berth.)
- 6) Colpo di fuoco batterico delle rosacee (*Erwinia amylovora* Wins.)
- 7) Processionaria del pino (*Thaumtopoea pytiocampa* Denn. et Schiff.)
- 8) Bostrico (*Ips typographus* L.)
- 9) Scolitidi dell'olmo (*Scolytus multistriatus* Marsham e *Scolytus sulcifrons* Rey)
- 10) Minatrice dell'ippocastano (*Cameraria ohridella*)

### **Allegato B**

#### **Specie esotiche sconsigliate**

*Genere e specie Tendenza a spontaneizzare*

*Acer negundo* Alta

*Ailanthus altissima* Alta

*Amorpha fruticosa* (nelle aree umide) Alta

*Buddleja davidii* Alta

*Prunus serotina* Alta

*Quercus rubra* Alta

*Robinia pseudoacacia* Alta

*Sprarea Japonica* Medio/Alta

*Brussonetia papyrifera* Medio

*Gleditsia triacanthos* Bassa

*Paulownia tomentosa* Bassa

*Ulmus pumila* Media

### **Allegato C**

#### **Elenco degli alberi e arbusti consigliati**

*Nome scientifico - nome italiano*

*Acer campestre* acero campestre

*acer pseudoplatanus* acero di monte

*Alnus cordata* ontano napoletano

*Alnus glutinosa* ontano nero

*Amorpha fruticosa* amorfa

*Arbutus unedo corbezzolo*  
*Betula pendula betulla*  
*Carpinus betulus carpino bianco*  
*Carpinus orientalis carpinella*  
*Celtis australis bagolaro*  
*Cercis siliquastrum albero di giuda*  
*Colutea arborescens vescicaria*  
*Cornus mas corniolo*  
*Cornus sanguinea sanguinella*  
*Corylus avellana nocciolo*  
*Crataegus monogyna biancospino*  
*Crataegus axyacantha bianc.selvatico*  
*Cytisus scoparius ginestra dei carbon.*  
*Eleagnus angustifolia olivagno*  
*Eleagnus umbellata umbellata*  
*Euonymus europaeus fusaggine*  
*Fraxinus angustifolia frassino ossifilo*  
*Fraxinus excelsior frassino maggiore*  
*Fraxinus ornus orniello*  
*Juglans nigra noce nero*  
*Juglans regia noce comune*  
*Juniperus communis ginepro*  
*Laburmun anagyroides maggiociondolo*  
*Laurus nobilis alloro*  
*Ligustrum vulgare ligustrello*  
*Malus sylvestris melo selvatico*  
*Ostrya carpifolia carpino nero*  
*Populus alba pioppo bianco*  
*Populus nigra pioppo nero*  
*Prunus avium ciliegio selvatico*  
*Prunus mahaleb ciliegio canino*  
*Prunus spinosa prugnolo*  
*Pyrus pyraister peraastro*  
*Quercus cerris cerro*  
*Quercus ilex leccio*  
*Quercus petraea rovere*  
*Quercus pubescens roverella*  
*Quercus robur farnia*  
*Rhamnus cathartica spincervino*  
*Rhamnus frangula frangola*  
*Robinia pseudoacacia robinia*  
*Rosa canina rosa canina*

#### SPECIE ARBOREE ED ARBUSTIVE

*Salix alba salice bianco*  
*Salix caprea salicone*  
*Salix cinerea salice cenerino*  
*Salix eleagnos salice ripaiolo*  
*Salix triandra salice da ceste*  
*Salix purpurea salice rosso*

*Sambuca nigra sambuco nero*  
*Sorbus domestica sorbo domestico*  
*Sorbus torminalis ciavardello*  
*Staphylea pinnata bossolo*  
*Tilia cordata tiglio selvatico*  
*Tilia platyphyllos tiglio nostrano*  
*Ulmus glabra olmo montano*  
*Ulmus minor olmo campestre*  
*Viburnum lantana lantana*  
*Viburnum opulus pallon di maggio*

## **Allegato D – Estratto Conoscitivo del Regolamento Edilizio Comunale**

*[artt. 86, 87 e 117, con evidenziazione in rosso dei riferimenti ai disposti del Codice Civile]*

Il presente estratto ha carattere meramente conoscitivo ed è volto ad integrare la lettura del Regolamento del Verde. Qualora il Regolamento Edilizio Comunale venga modificato, in modo autonomo o in rapporto a variazioni introdotte a seguito di approvazione degli elaborati del Piano di Governo del Territorio, il presente Allegato dovrà essere verificato e, in caso, modificabile d'ufficio, al fine di ripristinarne la funzione conoscitiva.

### Articolo 86 – Disciplina del verde su aree pubbliche

1. Nella disciplina del verde sono ricomprese la formazione, la conservazione, la valorizzazione e la diffusione della vegetazione in genere, in quanto fattori di qualificazione ambientale.
2. L'inserimento di alberature su strade, piazze, parcheggi ecc., deve essere valutato oltre che sulla base delle indicazioni generali (natura del terreno, caratteristiche climatiche, adattabilità della specie), anche sulla scorta dei seguenti fattori:
  - a) sviluppo della specie in relazione all'ampiezza dell'asse stradale, delle piazze, dei parcheggi ecc., nonché alle condizioni di luce;
  - b) forma e caratteristiche delle piante a maturità;
  - c) sviluppo più o meno rapido;
  - d) caratteristiche dell'apparato radicale;
  - e) resistenza all'inquinamento;
  - f) rilevanza estetica.
3. La realizzazione degli spazi verdi urbani comporta la preventiva valutazione delle caratteristiche e delle funzioni attribuite a ciascuna area, la scelta delle essenze da impiegarsi, la situazione pedologica, orografica e climatica in cui si opera.
4. Gli alberi ad alto fusto debbono mantenere una distanza dal confine pari a quella stabilita per gli edifici dalla disciplina di zona dettata dal P.R.G.
5. Gli altri alberi devono essere tenuti ad una distanza dal confine pari alla metà di quella stabilita per gli edifici dalla disciplina di zona dettata dal P.R.G.
6. Sono fatti, in ogni caso, salvi gli accordi tra i proprietari dei fondi antistanti.
7. La distanza delle alberature rispetto ai confini di spazi privati o alle edificazioni deve essere commisurata con lo sviluppo prevedibile della chioma che, in ogni caso, non deve divenire fattore di disturbo e alterazione delle condizioni di ventilazione o soleggiamento di ambienti confinanti prospicienti.

8. In assenza di indicazioni si applicano le distanze di cui all'art. 892 del Codice Civile<sup>1</sup> maggiorate di 2 metri.
9. La distanza tra pianta e pianta è da stabilirsi in relazione alla specie ed alla capacità di sviluppo generale delle stesse.
10. Le aree a bosco, a parco, nonché le aree di pertinenza delle alberature, non devono essere utilizzate per depositi di materiale di qualsiasi tipo anche al fine di evitare infiltrazioni nocive agli apparati radicali.
11. Alla base delle piante e per una superficie rapportata al tipo di essenza arborea interessata deve essere evitata l'impermeabilizzazione del terreno.
12. Sulle alberature non devono essere apposti cartelli segnaletici né di altra natura anche per periodi temporanei.
13. La realizzazione di superfici a verde in sostituzione di pavimentazioni deve essere perseguita ogni qualvolta si renda necessario ridurre gli effetti di rinvio della radiazione solare ai fini di un miglioramento delle condizioni di temperatura radiante media ambientale in relazione alle effettive condizioni di soleggiamento.
14. E' facoltà dell'amministrazione comunale dotarsi del repertorio comunale del verde, da approvarsi con deliberazione di giunta municipale.

#### Articolo 87 - Decoro degli spazi pubblici o ad uso pubblico

1. Le strade, le piazze, il suolo pubblico o assoggettato ad uso pubblico devono essere trattati in superficie in modo da facilitare le condizioni di pedonalizzazione e accessibilità utilizzando materiali e modalità costruttive nel rispetto del contesto urbano che consentano facili operazioni di ispezionabilità e ripristinabilità, nel caso siano presenti sottoservizi impiantistici.
2. Le superfici di calpestio devono essere sagomate in modo da favorire il deflusso e il convogliamento delle acque meteoriche al fine di evitare possibili ristagni.
3. E' vietata la formazione di nuovi frontespizi ciechi visibili da spazi pubblici o assoggettabili all'uso pubblico; in caso di preesistenza degli stessi sul confine di proprietà può essere imposta la sistemazione in modo conveniente e la rimozione di oggetti, depositi, materiali, insegne e quant'altro possa deturpare l'ambiente o costituire pregiudizio per la pubblica incolumità.
4. In presenza di sottoservizi impiantistici in caso di possibili interventi è necessario recintare l'area interessata con segnaletica di sicurezza adeguata, visibile anche di notte.
5. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale dotarsi di un Repertorio di soluzioni specifiche relative ai materiali e alle modalità costruttive delle sistemazioni per le diverse parti del territorio comunale che tengano in considerazione i materiali connotativi dell'immagine storicamente consolidata. In relazione alle specifiche condizioni di transito dei mezzi veicolari, potrà essere predisposto analogo repertorio di tipologie di finitura in relazione alle sollecitazioni dei carichi dinamici previsti, all'usura e alla manutenibilità. Tali repertori sono da approvarsi con deliberazione di Giunta Municipale.

#### Articolo 117 - Disciplina del verde su aree private

---

<sup>1</sup> 892 Distanze per gli alberi → Chi vuol piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, devono essere osservate le seguenti distanze dal confine:

- 1) tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze, si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili;
- 2) un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami;
- 3) mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo.

La distanza deve essere però di un metro, qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di robinie.

La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione, o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina.

Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro.

1. Nella disciplina del verde sono ricomprese la formazione, la conservazione, la valorizzazione e la diffusione della vegetazione in genere, in quanto fattori di qualificazione ambientale.
2. Le alberature di alto e medio fusto sono da conservare e da proteggere.
3. Gli interventi di manutenzione dei parchi e dei giardini privati esistenti, i quali presentano caratteristiche storiche, architettoniche e ambientali, debbono tendere alla conservazione e possibilmente al ripristino delle originarie architetture vegetali.
4. In presenza di essenze arboree, nella installazione di impianti luminosi dovrà essere evitato l'impiego di proiettori a elevata emissione di calore al fine di non pregiudicare la salute delle piante.
5. Con provvedimento motivato, per motivi igienici o di decoro, può essere imposta la manutenzione, la conservazione e la ricomposizione del verde, dei fossati, delle siepi e di altri spazi anche con la messa a dimora di essenze compatibili con l'intorno urbano.
6. La vegetazione può oltrepassare il limite fra la proprietà privata ed il sedime stradale solo quando l'aggetto dei rami sia a quota superiore a m.4,00 rispetto al medesimo.
7. E' fatto obbligo ai proprietari di alberi, o di altra vegetazione adiacente alla via pubblica, di effettuare i tagli necessari affinché non sia intralciata la viabilità veicolare e pedonale o compromessa la leggibilità della segnaletica, la visione di eventuali specchi riflettenti e la visibilità della carreggiata; qualora, per qualsiasi causa, cadano sul piano stradale, alberi, arbusti o ramaglie afferenti a terreni privati, il proprietario dei medesimi ha l'obbligo di rimuoverli il più presto possibile.
8. Gli scavi per la posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata (tubazioni gas, acqua, energia elettrica, linee telefoniche, fognature, ecc.), devono osservare distanze e precauzioni tali da non compromettere gli apparati radicali delle piante.
9. Le aree a bosco, a parco, nonché le aree di pertinenza delle alberature, non devono essere utilizzate per depositi di materiale di qualsiasi tipo.
10. Alla base delle piante e per una superficie adeguatamente ampia, deve essere evitata l'impermeabilizzazione del terreno.
11. Sono ammissibili rimozioni o modificazioni delle alberature esistenti quando derivino situazioni di pericolo, quando la salute dell'albero ammalato non consenta un intervento di conservazione con spese tollerabili, quando la rimozione degli alberi sia necessaria per prevalenti ed inderogabili interessi pubblici.
12. Ogni progetto relativo alla formazione, al rifacimento e al completamento di aree verdi deve illustrare:
  - a) i criteri di scelta delle specie arboree in base alla facilità di attecchimento, alla stabilità, alla crescita, alla resistenza al vento, alla manutenibilità in rapporto al sito interessato;
  - b) i criteri di scelta delle aree a prato in riferimento alla forma, alle pendenze, ai drenaggi, alle specie arboree individuate;
  - c) i criteri di scelta del sesto di impianto e della distanza delle alberature dai confini con spazi pubblici e privati e con gli edifici prospicienti.
13. In assenza di indicazioni, si applicano le distanze dettate dall'art. 892 del Codice Civile maggiorate di 2 metri per gli alberi di cui al punto 1 e 2 dello stesso articolo.
14. La realizzazione di superfici a verde in sostituzione di pavimentazioni deve essere perseguita ogni qualvolta si renda necessario ridurre gli effetti di rinvio della radiazione solare al fine di ottenere un miglioramento delle condizioni di temperatura radiante media ambientale in relazione alle effettive condizioni di soleggiamento.
15. E' facoltà dell'amministrazione comunale dotarsi del repertorio comunale del verde, da approvarsi con deliberazione della giunta comunale.